

Spett.le Consiglio delle Autonomie Locali

c/o Consiglio regionale dell'Abruzzo

Via Michele Iacobucci n.4

67100 L'Aquila

protocollo@pec.crabruzzo.it

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, L.131/2003.

Il sottoscritto Antonio Zaffiri in qualità di Presidente di Provincia pro tempore della
PROVINCIA DI PESCARA

RIVOLGE

La seguente richiesta di parere alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali:¹

Questa amministrazione sta costituendo il Fondo delle risorse decentrate personale non dirigente anno 2020. A consuntivo, sono stati accertati risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1/4/1999.

L'art. 67, comma 3, lettera e), del CCNL del 21/5/2018 comparto Funzioni locali prevede quanto segue:

*3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo*

La richiesta di parere è la seguente:

in relazione a quanto disposto dall'art. 67, comma 3, lettera e) del CCNL del 21/5/2018, **l'ente è obbligato ad alimentare le risorse variabili del Fondo con i risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1/4/1999, oppure è possibile considerare tali risparmi come economie del bilancio corrente ed utilizzarli per specifiche esigenze finanziarie dell'ente?**

¹ In generale, i quesiti dovranno essere formulati in modo chiaro e completo, e corredati della documentazione ritenuta necessaria per una piena cognizione della fattispecie. Dovranno comunque essere evitate le richieste di parere finalizzate ad ottenere giudizi dalla Sezione in ordine alla sussistenza o meno di danni erariali in collegamento causale con l'adozione (o mancata adozione) di determinati atti o con l'assunzione (o omissione) di determinati comportamenti gestionali, in quanto valutazioni del genere in sede consultiva potrebbero interferire con le sfere di competenza della Procura Regionale della Corte. Né possono essere rivolti quesiti aventi ad oggetto provvedimenti già formalmente e compiutamente adottati (anche se ancora non portati a concreta esecuzione), in quanto il parere, destinato unicamente ad illuminare l'organo di amministrazione attiva, verrebbe a tradursi in una verifica postuma della legittimità dell'atto, incompatibile con il vigente regime dei controlli e con il principio dell'inammissibilità dell'esercizio "ex post" della funzione consultiva

Il quesito riveste il carattere della generalità e attiene a temi riguardanti la contabilità pubblica², in quanto si riferisce all'organizzazione finanziaria-contabile e alla gestione delle spese.

Le norme riguardanti il quesito sono: '

L'art. 67, comma 3, lettera e), del CCNL del 21/5/2018 comparto Funzioni locali.

Casi di giurisprudenza afferenti il parere:

Pareri dati sulla materia dalla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo:

Data 11/06/2020



Firma del legale rappresentate

[Handwritten signature]

² Deve ritenersi limitata "alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. (delibera n. 5/2006 Corte dei Conti Sezione delle Autonomie)